



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
*Sezione controversie del lavoro*

SENTENZA N. 545/2022
Depositata il 14 LUG. 2022
R.G. n. 883/21
Cron. n. 1906/22

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Presidente rel.

Dott. Valeria Vaccari

Consigliere

Dott. Marcella Angelini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di appello iscritta al [REDACTED]  
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara [REDACTED]  
avente ad oggetto: discriminatorietà regolamento di cooperativa,  
posta in decisione all'udienza collegiale del 12.7.2022,

***promossa da:***

[REDACTED]  
[REDACTED]), in persona del Presidente I.r.p.t.,

rappresentato e difeso dagli [REDACTED] e presso  
quest'ultima elettivamente domiciliato in Ferrara - appellante

***nei confronti di:***

Consigliere regionale di Parità dell'Emilia-Romagna

rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso [REDACTED]  
[REDACTED] - appellato

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,  
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti  
trascritte,  
esaminati gli atti e i documenti di causa,

**Rilevato in fatto e ritenuto in diritto**

Il fatto. Con “Regolamento sulla assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato”, adottato dall’assemblea dei soci di ██████████ 20 ottobre 2018, è stata introdotta la clausola secondo la quale ad ogni socio o socia verrà assegnata dal terzo anno di ammissione alla cooperativa una doppia quota giornaliera di pescato a condizione *“che il socio/socia non sia unito/a o non si unisca ad altro socio/socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di fatto, o sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia, anche se non convivente, anche se non dichiarata come un’unica famiglia anagrafica”*, che in fatto comporta che i soci legati nei predetti termini da vincolo affettivo di coppia, tenuti entrambi quali titolari di imprese individuali al conferimento di uniformemente prestabilite quantità di pescato (la “quota”), senza riguardo ad ulteriori attività svolte fuori dei circoscritti orari, invernale ed estivo, di impiego nei compiti di pesca e manutenzione affidati dalla cooperativa, con l’applicazione della regola della doppia quota percepiscono due quote unitarie al pari dei soci unici impiegati, percipienti dunque, questi ultimi, un compenso doppio a parità di quota conferita.

L’oggetto della causa, introdotta dalla Consigliera regionale di Parità nelle forme ex art. 37, co. 4, del D.lgs. n. 198 / 2006, verte sulla qualificazione di tale clausola come discriminatoria nei confronti delle socie “accompagnate” con soci del ██████████, in quanto disincentivante la partecipazione per il minor compenso complessivamente percepito dalla coppia, ovvero come elevata espressione mutualistica atteso che l’obiettivo perseguito dal ██████████ era garantire ad ogni famiglia lo stesso reddito, a prescindere dal numero di soci, con divieto di cumulo dei redditi per i soci legati da rapporto di coppia, non rilevando affatto che il socio fosse necessariamente uomo, quanto piuttosto che non vi fossero coppie che arrivino ad ottenere opportunità di guadagno raddoppiate rispetto a quelle degli altri soci, e ciò in un’ottica di solidarietà espansiva, mentre la coppia era lasciata libera di scegliere se rimanere entrambi nella compagine associativa oppure lasciare che solo un elemento della coppia vi rimanesse.

Il primo grado del giudizio. La sentenza in epigrafe, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha respinto il ricorso in opposizione proposto dal ██████████, con condanna alle spese, integralmente confermando il decreto emesso in via d’urgenza, previa istruttoria, dal Tribunale di Ferrara n. ██████ in data 2.4.2021 ove *“accerta e dichiara la discriminatorietà del “Regolamento sulla assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato” approvato il 20 ottobre 2018 dall’assemblea ██████████ O.P. nella parte in cui prevede che “condizione affinché la misura della doppia quota possa essere assegnata è che il socio/socia non sia unito/a o non si unisca ad altro socio/socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di*

fatto, o sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia, anche se non convivente, anche se non dichiarata come un'unica famiglia anagrafica". Ordina al [REDACTED] mediante gli organi rappresentativi di non dare esecuzione al predetto regolamento. Condanna il [REDACTED] OP a rifondere il danno derivante dalla discriminazione mediante il pagamento alla ricorrente della somma di € 20.000. Ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento, a cura della Consigliera Regionale di Parità dell'Emilia Romagna e a spese del [REDACTED] O.P. per due volte a distanza di una settimana sul quotidiano "la Nuova Ferrara". Condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite", oltre accessorie.

La decisione dell'appello. Entrambi i provvedimenti emessi nel precedente grado del giudizio, decreto e sentenza, ricalcando *funditus* le tematiche affrontate ma con autonoma ed autosufficiente struttura, sono esaustivamente, approfonditamente e puntualmente motivati con riguardo a tutte le questioni di diritto e di fatto dibattute, anche in riferimento alla determinazione dell'*an* e del *quantum* del danno risarcibile nella particolarità della fattispecie: condivisi, detti provvedimenti s'intendono qui integralmente ritrascritti e recepiti, anche ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c.

La motivazione *per relationem* s'impone alla luce del rilievo che – premessa l'irrazionalità di una disciplina che "penalizza il lavoro regolarmente prestato da una persona, privandola, sol perché vincolata da legami affettivi di coppia, di ogni guadagno o retribuzione" (decreto n. 389, p.fo 8) e che del richiamo ideale al principio di cui all'art. 36, co. 1, Cost. salta a pie' pari il canone primario di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto – l'appello proposto dal [REDACTED] – cui resiste, ritualmente costituita, la Consigliere regionale di Parità – appare già alla semplice lettura affetto dai vizi d'inammissibilità *ex art.* 434 c.p.c. denunciati dalla resistente per genericità, per mancata illustrazione del nesso causale tra le tredici censure mosse e l'asserita inidoneità del ragionamento logico giuridico del primo Giudice di prime cure, per mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, senza necessità, pertanto, di confutazione *singulatim* di siffatti motivi di gravame <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> MOTIVO 1: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a "la regola ... provoca l'effetto di disincentivarne l'ingresso o la permanenza all'interno della compagine sociale, di fronte alla prospettiva concreta di non vedersi riconosciuta pari capacità di guadagno (e dunque pari dignità lavorativa) rispetto al socio uomo".

MOTIVO 2: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a "Anzitutto, l'attuale compagine sociale è composta in maniera assolutamente prevalente da soci maschi"

Osserva l'appellato, del tutto correttamente, che *“le censure fatte dall'appellante .. sono prima di tutto generiche nella misura in cui non hanno rilievo in relazione ai capi di sentenza impugnata e non sono idonee a inficiare il ragionamento logico seguito dal giudice .. ai sensi dell'art. 434 cpc “la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità ...2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*. Tutti i 13 punti della sentenza sono criticati con la stessa motivazione e segnatamente per *“illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione travisamento dei fatti e violazione di legge”*. Quanto alla asserita *<<violazione di legge>>* si evidenzia che l'appellante addirittura tralascia del tutto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e persino omette del tutto di indicare le norme di legge che si assumono violate dalla sentenza e/o dai singoli passaggi logico giuridici impugnati. Non vi è dunque

---

MOTIVO 3: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“non può che comportare un'evidente penalizzazione delle donne che si trovino a voler entrare od a lavorare nella cooperativa insieme al proprio compagno”*

MOTIVO 4: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“L'effetto discriminatorio indiretto diviene ancor più palese se si pone in evidenza la condizione femminile nel mercato del lavoro così come descritta nella Memoria dell'ISTAT”*

MOTIVO 5: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“In realtà la finalità è solo apparentemente espressione di solidarietà espansiva, per diverse ragioni”*.

MOTIVO 6: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“avrebbe in ipotesi dovuto decidere di limitare l'accesso all'attività di pesca e/o raccolta ad un solo membro per nucleo familiare, inteso come tale un gruppo di soggetti legati da vincolo di parentela o affinità o comunque da rapporto (di qualunque natura esso sia) di stabile convivenza”*

MOTIVO 7: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“La regola poi si rivela ulteriormente irrazionale, in quanto soggetta ad arbitrio”*

MOTIVO 8: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“non dipenderebbe da alcun requisito essenziale allo svolgimento dell'attività lavorativa”*

MOTIVO 9: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“se esso è attuato attraverso il riferimento “allo stato matrimoniale o di famiglia”*

MOTIVO 10: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“L'atto in esame ricade senza dubbio anche nel divieto di discriminazione retributiva di cui all'art. 28”*

MOTIVO 11: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“e ciò a prescindere dalla prova di un intento soggettivo, essendo necessaria e sufficiente la produzione di un effetto discriminatorio, oggettivamente inteso”*.

MOTIVO 12: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“statuizione risarcitoria in una prospettiva dissuasiva”*

MOTIVO 13: Illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione di legge nel capo della sentenza relativo a *“certamente sintomatica della durissima reazione della Cooperativa nei confronti dei soci predetti”*

*nemmeno traccia - a parte un cenno all'art. 40 CPO di cui si dirà meglio ultra con riferimento al motivo 1 - nell'atto di appello delle stesse norme di legge che si assumono violate dalla sentenza impugnata. Sul punto si veda la copiosa giurisprudenza emessa dalla Corte di Cassazione in materia di ricorso in Cassazione, ma assolutamente applicabile anche all'appello. Con la sentenza 22-02-2022, n. 5861 la Corte di Cassazione evidenzia come le censure risultano inammissibili laddove non solo non vengono indicate le norme di legge di cui si lamenta la violazione, ma anche laddove il contenuto precettivo della norma non viene esaminato e raffrontato con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di dimostrare che esse contrastano con il precetto normativo .. solo con riferimento al motivo 1, l'appellante si riferisce come detto ad una generica violazione dell'art. 40 del CPO (così esattamente si esprime: "l'affermazione del Giudice non pare rispettare l'art. 40 del Codice delle Pari Opportunità"), norma, peraltro, che sancisce il cosiddetto onere della prova attenuato nella materia antidiscriminatoria. La contestazione è però, come è evidente, assolutamente generica in quanto non viene proprio specificato come la sentenza violerebbe il principio di cui alla norma. L'appellante sembrerebbe affermare che l'Ufficio delle Consigliere di Parità non avrebbe fornito i dati "statistici" relativi alla composizione per genere della base societaria della cooperativa, ma l'assunto è smentito con tutta evidenza dalla documentazione agli atti di causa. Infatti, proprio su ordine del Giudice di primo grado la ████████ ha depositato (sub doc. 58) l'elenco della composizione societaria aggiornato all'ottobre del 2020 con anche date di ingresso dei singoli soci e socie in cooperativa. Dunque, il dato della composizione societaria della cooperativa è dato acquisito agli atti. Si veda peraltro l'ampia trattazione in merito alla composizione della compagine societaria di cui al punto 2 delle nostre note conclusive nella fase a cognizione piena in primo grado (vedi le pagine 4-5-6 del ricorso e i documenti 58 ████████ e 1, 1bis e 11 dell'UFFICIO CPO). Tale trattazione viene integralmente richiamata anche con i collegamenti iper testuali del presente atto e non riscritta in ossequio al principio generale della sinteticità degli atti. Dunque, l'affermazione che non risultano forniti i dati relativi alla composizione di genere della cooperativa risulta del tutto destituita di fondamento alla luce dei documenti versati in atti. Quanto alle altre censure sollevate dall'appellante, vengono vieppiù riproposte argomentazioni già snocciolate nel primo grado di giudizio e motivatamente ed ampiamente disattese dai Giudici. Non vengono inoltre contrapposte dall'appellante alle parti censurate della sentenza argomentazioni idonee a incrinarne il fondamento".*

Quanto precede in contrasto con le indicazioni fornite dalla Suprema Corte (v., per tutte, Cass. S.U. sent. n. 27199 / 2017) secondo cui "nell'atto di appello deve

*affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado ... è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa": il ché difetta nell'appello proposto da [REDACTED] e non è fungibile con la laconica lamentazione in finale degli articolati motivi secondo cui "il Giudice non ne ha tenuto conto".*

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri per attività e valore ex D.m. n. 55 / 2014.

Dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02 a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

#### P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello.

Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida, per compensi, [REDACTED], oltre rimborso spese forfettarie 15 %, iva e cpa, come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Bologna il 12.7.2022


Il Presidente est.

[REDACTED]

[REDACTED]

[ minuta depositata il 13.7.2022 ]

6



IL FU [REDACTED] DIZIARIO  
[REDACTED] izi